

**REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL  
COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI  
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE.**

**TESTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 65 DEL  
20/12/2010**

# **REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE**

## **PREMESSA**

La legge 11 agosto 1991, n. 266, legge quadro sul volontariato valorizza il volontariato associato come espressione “di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato”;

Con la legge 24 febbraio 1992 n. 225 è stato istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile e, l’articolo 18, ha sancito la partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile;

Con il decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 ha disciplinato il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997 n. 59, anche relativamente agli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato;

Con decreto del Presidente della Repubblica dell’8 febbraio 2001 n. 194 è stato emanato il Regolamento recante la nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile;

Il volontariato rappresenta da anni un’insostituibile risorsa nelle attività di protezione civile a livello locale come a livello nazionale, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi, esprimendo professionalità e specializzazioni di sempre più alto profilo;

Il volontariato di protezione civile è caratterizzato da una vasta eterogeneità di associazioni, grandi e piccole, ognuna con peculiari approcci, impostazioni e specializzazioni sulle tematiche di protezione civile. Differenze che si sanno coniugare con un’unitarietà di procedure operative capaci di assolvere alle necessità di un intervento omogeneo e completo in caso di calamità. Una differenza quindi che non rappresenta un limite, ma anzi un’insostituibile virtù, che permette al volontariato di protezione civile di operare a supporto delle autorità su una gamma vastissima di attività, garantendo al Paese un servizio di alta qualità ed efficienza.

Il volontariato di protezione civile si caratterizza macroscopicamente attraverso due distinte tipologie, ovvero le associazioni di protezione civile nazionali, che vedono nel Dipartimento della Protezione Civile l’interlocutore principale, e le associazioni locali, che trovano nelle Regioni il principale riferimento. Due diverse tipologie che costituiscono il complesso mondo del volontariato, garantendo insieme un contributo essenziale alla Protezione Civile italiana.;

## **ART. 1 PROVINCIA DI LODI**

**1.1** Ai sensi della Legge n° 225 del 24 febbraio 1992 e s.m.i., del Regolamento Regionale n° 9 del 18 ottobre 2010 e della Legge Regionale n° 16 del 22 maggio 2004, la Provincia ha il compito di coordinare l'attività del volontariato di Protezione Civile sul proprio territorio, limitatamente agli interventi di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) della Legge 225/1992.

Il ruolo della Provincia è finalizzato, inoltre, a sostenere, valorizzare ed accrescere il patrimonio di risorse umane e professionali espresse dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, nonché a promuovere metodologie di gestione e di coordinamento fra gli Enti Istituzionali e fra le Organizzazioni stesse.

Per svolgere al meglio i suddetti compiti istituzionali di protezione civile, la Provincia si avvale della collaborazione del Coordinamento Provinciale formato dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile.

Il Servizio Provinciale di Protezione Civile fornisce un supporto tecnico/amministrativo alle attività del Coordinamento.

## **ART. 2 COORDINAMENTO PROVINCIALE**

**2.1** Fanno parte di diritto del Coordinamento Provinciale tutte le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte alla sezione provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, e/o al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile che sottoscrivono la convenzione di cui all'art.9.4-9.5 del presente regolamento.

**2.2** L'adesione al Coordinamento Provinciale obbliga l'Organizzazione di Volontariato all'accettazione ed all'osservanza del presente Regolamento in ogni sua parte, pur non comportando alcuna limitazione dell'autonomia dell'Organizzazione stessa, fatte salve le competenze dei Comuni

## **ART. 3 FINALITÀ DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE**

**3.1** Il Coordinamento Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato è un organo consultivo, propositivo ed operativo, che in armonia con gli indirizzi normativi e gli obiettivi di riferimento provinciali attua le seguenti finalità:

- Promuovere e sostenere la costituzione dell'associazionismo con finalità di Protezione Civile;

- Individuare e proporre indirizzi omogenei finalizzati al miglioramento dell'efficienza organizzativa e del razionale utilizzo di risorse umane e strumentali, in tema di Protezione Civile;
- Censire e mantenere un elenco delle attrezzature in dotazione alle Organizzazioni di Volontariato, operanti sul territorio provinciale, per le esigenze di Protezione Civile;
- Offrire informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e/o nazionale;
- Creare le opportunità di incontro fra le Organizzazioni per un utile scambio di esperienze e per favorirne l'affiatamento;
- Acquisire, valutare e rappresentare proposte e indicazioni formulate dalle Organizzazioni di Volontariato presso le autorità competenti;
- Partecipare alle iniziative ad alle attività disposte dalla Provincia di Lodi, dalla Prefettura, dalla Regione Lombardia e dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Proporre e collaborare con l'Amministrazione Provinciale ad organizzare iniziative di formazione e qualificazione degli operatori volontari di Protezione Civile;
- Proporre e collaborare con l'Amministrazione Provinciale ad organizzare periodiche attività di addestramento e/o esercitazioni.

#### **ART. 4 STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE- Assemblea del Coordinamento**

**4.1** Organi del Coordinamento Provinciale sono l'**Assemblea del Coordinamento**, il **Consiglio Direttivo** e l'**Ufficio Operativo**.

**4.2** L'Assemblea del Coordinamento è composta da un solo rappresentante per ogni Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile, appartenente al Coordinamento Provinciale ai sensi dell'articolo 2.1.

In seno all'Assemblea le Associazioni sono rappresentate dal loro Presidente o suo delegato; i Gruppi Comunali dal Sindaco o suo delegato; i Gruppi Intercomunali dal Sindaco designato alla direzione del Gruppo Intercomunale o da un suo delegato.

Le Associazioni hanno facoltà di esperire altre forme di aggregazione in forma di Consulta Provinciale.

Per ciascuna Organizzazione, potrà partecipare alle riunioni dell'Assemblea, oltre al legale rappresentante (o suo delegato), anche il relativo coordinatore.

Il diritto di voto spetta, in ogni caso, al solo rappresentante legale, o suo delegato.

**4.3** All'Assemblea del Coordinamento spetta eleggere i membri elettivi del Consiglio Direttivo, formulare gli indirizzi programmatici, valutare gli obiettivi conseguiti nonché deliberare ed esprimere indirizzi su tutte le questioni che vengano ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo, per il tramite del suo Presidente.

**4.4** L'Assemblea del Coordinamento, presieduta dal Presidente della Provincia o Assessore delegato, si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno per l'assolvimento delle sue funzioni istituzionali, nonché in via straordinaria ogni qual volta ve ne sia la necessità.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Provincia o Assessore delegato, per volontà dello stesso o per determinazione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei rappresentanti legali delle Organizzazioni di Volontariato di cui all'articolo 2.1. Nel caso la convocazione dell'Assemblea venga richiesta dal 1/3 dei rappresentanti legali, il Presidente dovrà provvedere a convocare l'Assemblea stessa entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

**4.5** La convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, avviene mediante semplice lettera, fax o per posta elettronica, da inoltrarsi almeno 15 giorni prima, con l'indicazione di tutte le questioni all'ordine del giorno; la convocazione per l'assemblea straordinaria può avvenire con tempi di preavviso inferiore, a seconda delle situazioni contingenti.

**4.6** Per la validità delle sedute e deliberazioni dell'Assemblea del Coordinamento è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno 2/3 degli aventi diritto, così come determinati ai sensi dell'articolo 4.2; mentre, in seconda convocazione, che si terrà solo dopo le successive 24 ore, sarà sufficiente la presenza della maggioranza dei predetti.

**4.7** Le decisioni dell'Assemblea del Coordinamento sono assunte a maggioranza semplice degli aventi diritto presenti.

Le riunioni sono verbalizzate da un funzionario amministrativo con funzioni anche di Segretario, sottoscritte dal Presidente e raccolte in apposito registro verbali d'Assemblea.

Copia del verbale degli incontri verrà inviata alle Organizzazioni di Volontariato facenti parte del Coordinamento ed all'Amministrazione Provinciale.

Su richiesta di almeno 1/5 dei partecipanti ed in ogni caso di elezioni dei membri del Consiglio Direttivo, le votazioni dovranno essere espresse in forma segreta.

**4.8** Per il conseguimento degli obiettivi del Coordinamento è necessaria una partecipazione costante e consapevole da parte dei rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato.

## **ART. 5 STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE – Consiglio Direttivo**

**5.1** Il Consiglio Direttivo del Coordinamento Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile è un organo consultivo, propositivo con funzioni di raccordo tra l'Amministrazione Provinciale e le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile presenti sul territorio.

Il Consiglio Direttivo si propone di promuovere e sostenere l'associazionismo di Protezione Civile individuando e proponendo indirizzi omogenei finalizzati al miglioramento dell'efficienza organizzativa della Protezione Civile a livello Provinciale.

Garantisce l'aggiornamento dell'elenco delle risorse umane e strumentali in dotazione alle organizzazioni di volontariato risultanti dall'albo provinciale.

Esso fornisce comunicazioni e informazioni sulle attività di Protezione Civile, aggiornamenti legislativi ed amministrativi.

Inoltre, tale organo promuove iniziative di formazione e qualificazione dei volontari con finalità di addestramento e/o esercitazione senza peraltro impegnare l'amministrazione Provinciale a cui spetta in via ufficiale l'accettazione della proposta e la realizzazione tecnico-economica dell'iniziativa.

Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente della Provincia o dell'Assessore delegato, quando sia necessario discutere questioni riguardanti la Protezione Civile, svolgendo almeno una riunione ogni due mesi.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- 1) il **Presidente della Provincia** o l'**Assessore** alla Protezione Civile (o suo delegato);
- 2) il **Funzionario Responsabile** della Protezione Civile della Provincia;
- 3) il **Funzionario amministrativo con funzioni anche di segretario** (cfr. art.5.2).
- 6) il **Responsabile Operativo** (cfr. art.5.3);
- 4) il **Referente Provinciale** (cfr. art.5.4) dei Volontari di Protezione Civile;

5) il **Referente d'Area** (cfr. art.5.5, per ciascuna delle realtà territoriali in cui si suddivide il territorio provinciale);

## **5.2 Funzionario amministrativo con funzioni di segretario – durata del mandato – destituzione.**

Il funzionario amministrativo compie tutti gli adempimenti burocratici inerenti l'organizzazione ed il funzionamento del Coordinamento provinciale.

In particolare, il funzionario amministrativo sovrintende alla gestione amministrativa di tale organo nel suo complesso.

Il funzionario amministrativo svolge anche le funzioni di **Segretario del Coordinamento** ed ha la stessa durata del mandato dell'Amministrazione Provinciale, salva la facoltà di revoca di cui al punto 5.7.

## **5.3 Responsabile Operativo – nomina – requisiti – funzioni - durata del mandato - incompatibilità**

Il **Responsabile Operativo** viene nominato dal Presidente della Provincia tra i nominativi indicati da ciascun gruppo/associazione di protezione civile iscritto all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile - Sez. Provinciale, e/o al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Ogni Gruppo Comunale ed ogni Associazione di Protezione Civile ha facoltà di indicare un solo nominativo.

Possono essere proposti solo coloro che abbiano i seguenti requisiti:

- a) siano in grado di garantire la massima disponibilità e la pronta reperibilità;
- b) abbiano dimostrate capacità operative
- c) abbiano almeno 8 anni di iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile - Sez. Provinciale, e/o al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
- d) abbiano ricoperto la carica di Coordinatore di Gruppo Comunale o Coordinatore di Associazione di Volontariato di Protezione Civile almeno per 5 anni
- e) abbiano frequentato almeno un corso per coordinatori
- f) abbiano partecipato ad almeno un'emergenza nazionale

g) abbiano i requisiti di cui all'art. 7 del R.R. n. 9 del 18 ottobre 2010.

In situazioni non emergenziali il Responsabile Operativo collabora con l'Amministrazione Provinciale, il Dirigente di Protezione Civile ed il Referente Provinciale ad organizzare iniziative di formazione e qualificazione dei Volontari e sovrintende lo svolgimento delle attività di addestramento e/o esercitazioni; è responsabile inoltre del censimento e della manutenzione delle attrezzature e dei mezzi di Protezione Civile in dotazione alla Provincia, nonché dell'aggiornamento dell'elenco delle attrezzature e dei mezzi a disposizione delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile sul territorio.

Il mandato del **Responsabile Operativo** dura due anni, salva la facoltà di revoca di cui al punto 5.7.

La carica di **Responsabile Operativo** è incompatibile con quella di Referente Provinciale dei Volontari di Protezione Civile, Referente d'Area e/o di Coordinatore di Gruppi Comunali o Coordinatore di Associazione di Volontariato di Protezione Civile.

#### **5.4 Referente Provinciale dei Volontari di Protezione Civile – elezione – requisiti - funzioni - durata del mandato – incompatibilità – sfiducia.**

Il **Referente Provinciale dei Volontari di Protezione Civile** viene eletto dai Rappresentanti legali dei Gruppi Comunali (o loro delegati) e dai Presidenti delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile (o loro delegati) riuniti in Assemblea, tra gli appartenenti ad un gruppo/associazione di protezione civile iscritto all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile - Sez. Provinciale, e/o al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

I candidati devono necessariamente essere iscritti all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile - Sez. Provinciale, e/o al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Possono candidarsi alla carica di **Referente Provinciale dei Volontari di Protezione Civile** solo coloro che abbiano i seguenti requisiti:

- a) siano in grado di garantire la massima disponibilità e la pronta reperibilità;
- b) abbiano almeno 3 anni di iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile - Sez. Provinciale, e/o al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
- c) abbiano almeno una comprovata conoscenza del mondo del volontariato di Protezione Civile da almeno 3 anni
- d) abbiano i requisiti di cui all'art. 7 del R.R. n.9 del 18 ottobre 2010.

In situazioni non emergenziali il **Referente Provinciale dei volontari di Protezione Civile** rappresenta e sovrintende il volontariato di Protezione Civile (censimento volontari e gruppi comunali, n° categorie, specializzazioni, comunicazioni alla stampa di eventi esercitativi e



manifestazioni che comportino l'intervento dei volontari, ecc. ); trasmette proposte e criticità da/per la Provincia garantendone univocità e omogeneità; collabora con l'Amministrazione Provinciale, il Dirigente di Protezione Civile ed il Responsabile Operativo ad organizzare iniziative di formazione e qualificazione dei volontari.

Il mandato del **Referente Provinciale dei Volontari di Protezione Civile** dura due anni.

Può essere riletto per non più di due mandati consecutivi.

La carica di **Referente Provinciale dei Volontari di Protezione Civile** è incompatibile con il mantenimento di quella di Responsabile Operativo, Referente d'Area e/o di Coordinatore di Gruppi Comunali o Coordinatore di Associazione di Volontariato di Protezione Civile.

Nel caso di inerzia o comportamento non confacente alle proprie funzioni, almeno 2/3 dei rappresentanti dell'Assemblea possono presentare al Consiglio Direttivo una mozione di sfiducia che sarà votata dagli aventi diritto al voto (tutti i rappresentanti) in un'assemblea straordinaria, convocata entro 15 giorni dall'avvenuta richiesta di sfiducia.

#### **5.5 Referenti d'Area – elezione – requisiti – funzioni - durata del mandato – incompatibilità – sfiducia**

Il **Referente d'Area** viene eletto dai Rappresentanti legali dei Gruppi Comunali (o loro delegati) e dai Presidenti delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile (o loro delegati) appartenenti a ciascuna area in cui si suddivide il territorio provinciale.

Le aree in cui si divide il territorio provinciale sono:

**Area Nord (1)** con i Comuni di: Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda, Casalmaiocco, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Comazzo, Corneigliano Laudense, Corte Palasio, Crespiatica, Galgagnano, Lodi, Lodivecchio, Mairago, Massalengo, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Ossago Lodigiano, San Martino in Strada, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Zelo Buon Persico.

**Area Centro (2)** con i Comuni di: Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Casaletto Lodigiano, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Graffignana, Marudo, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro.

**Area Sud (3)** con i Comuni di: Bertonico, Brembio, Camairago, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Codogno, Corno Giovine, Cornovecchio, Fombio, Guardamiglio, Livraga, Maccastorna, Meleti, Maleo, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, San Fiorano, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Terranova dei Passerini, Turano Lodigiano.

Alla votazione partecipano solo i Rappresentanti legali (o loro delegati) di quei Comuni in cui è presente il Gruppo Comunale di Protezione Civile (iscritto all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile - Sez. Provinciale, e/o al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile) ed i Presidenti delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile che hanno sede in uno dei comuni di ciascuna area.

I candidati devono necessariamente essere iscritti all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile - Sez. Provinciale, e/o al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Possono candidarsi alla carica di **Referente d'Area** solo coloro che abbiano i seguenti requisiti:

- a) siano in grado di garantire la massima disponibilità e la pronta reperibilità;
- b) abbiano almeno 5 anni di iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile - Sez. Provinciale, e/o al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
- c) abbiano almeno una comprovata conoscenza del mondo del volontariato di Protezione Civile da almeno 5 anni
- d) abbiano i requisiti di cui all'art. 7 del R.R. n.9 del 18 ottobre 2010.

I Referenti d'Area hanno il compito di promuovere periodiche riunioni con le organizzazioni della propria area, informando preventivamente il Coordinamento Provinciale che, a seconda degli argomenti trattati, può intervenire con un proprio delegato su mandato del Presidente. I Referenti di Area riportano al Consiglio Direttivo le considerazioni e le istanze emerse; essi garantiscono l'invio del verbale delle sedute al Consiglio Direttivo. Contribuiscono, su mandato del Consiglio Direttivo, con l'Amministrazione Provinciale ad organizzare iniziative di formazione e qualificazione degli operatori volontari di Protezione Civile; aiutano, su mandato del Consiglio Direttivo, l'Amministrazione Provinciale ad organizzare attività di addestramento e/o esercitazioni di Area.

Il mandato dei **Referenti d'Area** dura due anni.

Possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi.

La carica di **Referente d'Area** è incompatibile con il mantenimento di quella di Referente Provinciale dei Volontari di Protezione Civile e di Responsabile Operativo.

Nel caso di inerzia o comportamento non confacente alle proprie funzioni, almeno 2/3 dei rappresentanti di area possono presentare al Consiglio Direttivo una mozione di sfiducia che sarà votata dagli aventi diritto al voto (i rappresentanti delle Organizzazioni facenti parte dell'Area rappresentata dal Consigliere in questione) in un'assemblea straordinaria, convocata entro 15 giorni dall'avvenuta richiesta di sfiducia.

## **5.6 Quorum per la validità delle sedute – maggioranze necessarie per le deliberazioni**

1) La seduta del Consiglio Direttivo è regolarmente costituita se sono presenti almeno quattro componenti.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente della Provincia o dell'Assessore alla Protezione Civile (o suo delegato).

2) Titolo aventi diritto al voto.

Hanno diritto di voto:

- a. Il Presidente della Provincia o l'Assessore alla Protezione Civile.
- b. Il referente provinciale dei volontari di protezione Civile
- c. Il Responsabile operativo

## **5.7 Sostituzione membri vacanti e revoca della designazione - Commissario.**

Qualora, per qualunque causa, venisse a mancare il **Referente Provinciale dei Volontari di Protezione Civile**, in via temporanea e fino alle successive votazioni biennali, gli subentrerà il candidato non eletto che, in sede di votazione, aveva ottenuto più voti. Ove l'Assemblea aveva espresso una candidatura unica, si procederà, invece a nuove elezioni e nel periodo di vacanza il ruolo verrà coperto da un **Commissario** nominato dalla Provincia tra tutti i volontari.

Qualora, per qualunque causa, venisse a mancare un **Referente d'Area**, in via temporanea e fino alle successive votazioni biennali, gli subentrerà il candidato non eletto che in sede di votazione aveva ottenuto più voti. Ove l'Assemblea d'area aveva espresso una candidatura unica, si procederà, invece a nuove elezioni e nel periodo di vacanza il ruolo verrà coperto da un **Commissario** nominato dalla Provincia tra tutti i volontari, anche non appartenenti all'area interessata.

Qualora una delle Aree non provveda ad eleggere il proprio Referente, la Provincia nominerà un **Commissario** sino alle successive elezioni.

La Provincia può in qualsiasi momento sostituire il **Responsabile Operativo** ed il **Funzionario amministrativo con funzioni di segretario**.

In caso di assenza ingiustificata per n°3 volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo, la Provincia provvede alla sostituzione del membro del Direttivo .

## **ART. 6 MODALITÀ DI ELEZIONE DEI MEMBRI ELETTIVI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**6.1** All'Assemblea del Coordinamento spetta eleggere i membri elettivi del Consiglio Direttivo. L'Assemblea per il rinnovo delle cariche elettive del Consiglio Direttivo si tiene ogni due anni, salvo quanto previsto dall'art. 5.7

**6.2** Il **Referente Provinciale dei Volontari di Protezione Civile** viene eletto dai Rappresentanti Legali dei Gruppi Comunali (o loro delegati) e dai Presidenti delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile (o loro delegati).

**6.3** I **Referenti d'Area** vengono eletti dai Rappresentanti Legali dei Gruppi Comunali (o loro delegati) e dai Presidenti delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile (o loro delegati) appartenenti a ciascuna area in cui si suddivide il territorio provinciale.

**6.4** Qualora all'assemblea dovessero partecipare i delegati, questi dovranno essere muniti di delega scritta, rilasciata su carta intestata dal rispettivo Ente/Associazione e sottoscritta dal Rappresentante Legale/Presidente. La delega è valida per la singola occasione.

**6.5** La Provincia, con almeno 45 giorni di preavviso, comunica a tutti i Rappresentanti Legali dei Gruppi Comunali ed ai Presidenti delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile la convocazione dell'Assemblea elettiva, invitando i predetti destinatari a far pervenire, a mezzo raccomandata a/r o fax, alla Segreteria del Dipartimento Protezione Civile della Provincia, nel termine perentorio di 30 giorni prima dell'assemblea stessa, il nominativo che intende presentare quale candidato a membro elettivo del Consiglio Direttivo.

**6.6** Ciascun Gruppo Comunale ed Associazione di Volontariato di Protezione Civile può presentare una sola candidatura per ciascuna delle cariche elettive del Consiglio Direttivo. La stessa persona fisica può essere candidata ad una sola carica. I candidati alla carica di Referente Provinciale dei Volontari di Protezione Civile devono allegare il programma che intendono realizzare in caso di loro elezione.

**6.7** Un'apposita commissione, composta dal Presidente della Provincia, o Assessore alla Protezione Civile, Funzionario Responsabile della Protezione Civile ed il funzionario amministrativo con funzioni di segretario del Coordinamento, verificherà il rispetto delle forme e dei termini di cui al comma 5, nonché che i candidati proposti rispettino i requisiti che ogni carica richiede (cfr. art.5).

La commissione garantisce il corretto svolgimento delle elezioni e redige il verbale delle votazioni.

**6.8** La sussistenza dei requisiti di candidabilità/incandidabilità e/o limiti e/o divieti di cui all'art. 5 deve essere verificata con riferimento alla data di celebrazione dell'assemblea elettiva. I predetti requisiti e/o limiti e/o divieti, ancorché maturati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, verranno valutati ai fini di verificare l'ammissibilità delle candidature.

**6.9** I nominativi dei candidati che supereranno il vaglio della commissione di cui al punto 6.7, dovranno essere pubblicati sul sito della Provincia e su quello del Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

**6.10** Il voto è segreto e ciascun avente diritto potrà esprimere una sola preferenza per l'elezione del Referente Provinciale dei Volontari di Protezione Civile ed una per il rispettivo Referente d'Area, scegliendo il nominativo tra gli elenchi (a-candidati alla carica di Referente Provinciale dei Volontari di Protezione Civile; b-candidati alla carica di Referente d'Area 1; c-candidati alla carica di Referente d'Area 2; d-candidati alla carica di Referente d'Area 3;) predisposti, almeno 10 giorni prima delle votazioni, dalla commissione elettorale a seguito delle verifiche di cui ai commi precedenti.

**6.11** Ai fini della validità della seduta devono essere presenti, in prima seduta, i 2/3 degli aventi diritto al voto, in seconda seduta la maggioranza degli aventi diritto.

**6.12** Per l'elezione alle cariche di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è necessario, al primo scrutinio, la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto presenti. Al secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta degli aventi diritto presenti. Dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice degli aventi diritto presenti.

**6.13** Eventuali controversie sono devolute al giudizio insindacabile di una commissione composta dal Presidente della Provincia o Assessore alla Protezione, dal Funzionario responsabile della Protezione Civile e dal Funzionario amministrativo con funzioni di Segretario del Coordinamento.

## **ART. 7 COMUNICAZIONI**

**7.1** I rapporti con le Istituzioni e le comunicazioni con le stesse e con la stampa inerenti il sistema di Volontariato di Protezione Civile sono di esclusiva competenza della Provincia la quale provvederà a mezzo lettera, fax o posta elettronica certificata.

Le comunicazioni ai coordinatori dei Gruppi Comunali e Presidenti di Associazioni di Protezione Civile relative ad eventi esercitativi e manifestazioni che comportino l'intervento dei volontari, sono affidate al Referente Provinciale di Protezione Civile tramite la Segreteria del Coordinamento che provvederà a mezzo lettera, fax o posta elettronica certificata.

La Segreteria del Coordinamento potrà comunicare con tutti i volontari utilizzando sistemi quali sms telefonico o mail personale, per tutte quelle informazioni di carattere generale inerenti la Protezione Civile.

**7.2** I verbali delle sedute dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo del Coordinamento e delle Riunioni di Area verranno trasmessi tramite mail a tutti i Coordinatori.

**7.3** Per dare la massima pubblicità a tutte le iniziative del sistema di Volontariato di Protezione Civile, tutte le relative informazioni verranno pubblicate sul sito istituzionale della Provincia.

## **ART. 8 STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE IN FASE EMERGENZIALE – Ufficio Operativo**

### **8.1 Competenze dell'Ufficio Operativo**

L'Ufficio Operativo è l'organo attraverso cui la Provincia si rapporta con il Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per la gestione delle emergenze nell'intero territorio provinciale.

### **8.2 Composizione dell'Ufficio Operativo**

L'Ufficio Operativo si compone da:

- 1) Funzionario Responsabile della Protezione Civile della Provincia;
- 2) Responsabile Operativo;
- 3) Referente Provinciale dei Volontari di Protezione Civile.

### **8.3 Funzionario Responsabile della Protezione Civile della Provincia – Funzioni e Competenze**

Il Funzionario Responsabile della Protezione Civile della Provincia è chiamato a rispondere a tutte le richieste di emergenza pervenute agli uffici provinciali o su segnalazione del Responsabile Operativo o del Referente Unico. Esso riunisce l'Ufficio Operativo che, con l'ausilio della Segreteria, dispone gli interventi secondo le procedure di cui gli art. 9 e 10 del presente regolamento.

Il Funzionario Responsabile della Protezione Civile della Provincia è l'unico responsabile, firma le ordinanze e determina le attivazioni del volontariato secondo quanto stabilito dal D.P.R. 194/2001.

### **8.4 Responsabile Operativo – Funzioni e Competenze**

Il Responsabile Operativo in caso di emergenze collabora con il Funzionario Responsabile della Protezione Civile della Provincia ed il Referente Provinciale all'interno dell'ufficio Operativo alla pianificazione degli interventi.

Il Responsabile Operativo è colui che, in caso di emergenza, a fronte delle decisioni prese in sede di Ufficio Operativo e dietro mandato del Funzionario Responsabile di Protezione Civile della Provincia, coordina il lavoro dei Volontari di Protezione Civile sul territorio.

### **8.5 Referente Provinciale dei Volontari di Protezione Civile – Funzioni e Competenze**

Il Referente Provinciale di Protezione Civile, in caso di emergenze collabora con il Funzionario Responsabile della Protezione Civile della Provincia ed il Responsabile Operativo all'interno dell'Ufficio Operativo, alla pianificazione degli interventi .

### **8.6 Comunicazioni in situazioni di emergenza**

In situazioni di emergenza le prime comunicazioni inerenti l'allertamento ed attivazioni dei volontari da parte dell'Ufficio Operativo avverranno telefonicamente, salvo successiva conferma a mezzo fax o posta certificata tramite la Segreteria del Coordinamento.

## **ART.9 PROCEDURE EMERGENZIALI- Richieste di volontari**

### **Art. 9.1 Eventi di Tipo A)**

Al verificarsi di eventi di cui all'art.2 comma 1 lettera a) L.225/92, in cui l'autorità comunale di Protezione Civile (Sindaco) ritenga che il personale ed i mezzi localmente disponibili non

siano sufficienti a fronteggiare la calamità incombente, segnala l'esigenza all'Ufficio Operativo, precisandone tipo ed entità.

L'ufficio operativo, dopo le necessarie valutazioni, anche acquisendo informazioni dai Referenti d'Area e dalle altre componenti di protezione civile provinciali, richiederà ai Comuni, alle associazioni limitrofe ovvero alle organizzazioni ritenute più idonee in relazione alla tipologia di evento, l'invio delle risorse momentaneamente disponibili in ausilio al comune segnalante.

I volontari che parteciperanno all'intervento saranno coordinati e diretti sul posto dal Responsabile Operativo Provinciale, il quale si rapporterà direttamente con il Sindaco e/o con il responsabile dell'emergenza.

### **Art. 9.2 Eventi di tipo B)**

Al verificarsi di eventi di cui all'art.2 comma 1 lettera b) L.225/92, si insedia immediatamente l'Ufficio Operativo con l'incarico di gestire le risorse di volontari per l'evento. Il Referente Provinciale dei Volontari di Protezione Civile affiancherà i funzionari della Provincia nella gestione della funzione 4 (volontariato) presso la sala operativa mista, al fine di mantenere i contatti con tutte le organizzazioni di volontariato della provincia. Il Referente provvederà a sollecitare l'espletamento, da parte dei funzionari addetti, delle formalità per l'acquisizione dei benefici di legge (DPR 194/2001), a coordinare le richieste di volontari e di attrezzature che perverranno dall'Ufficio Operativo e a predisporre gli avvicendamenti e i turni di riposo dei volontari.

I volontari che parteciperanno all'intervento saranno coordinati e diretti sul posto dal Responsabile Operativo Provinciale, il quale si rapporterà direttamente con il Sindaco e/o con il responsabile dell'emergenza (es. Funzionario VVF sul posto, Funzionario ARPA, AIPO ecc.)

### **Art. 9.3 Eventi di tipo C)**

#### **Art. 9.3 a. Eventi di tipo C nella Provincia di Lodi.**

Al verificarsi di eventi di cui all'art.2 comma 1 lettera c) L.225/92, che insistono nella Provincia di Lodi, ovvero quando la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, l'Ufficio Operativo si metterà a disposizione della funzione volontariato della DI.COMA.C., ove essa si insedierà. Il responsabile della funzione volontariato, tramite il Referente Provinciale dei Volontari di Protezione Civile, attiverà, garantendo l'applicazione dei benefici di legge, i volontari che saranno necessari per le operazioni di soccorso.



I volontari che parteciperanno all'intervento saranno coordinati e diretti sul posto dal Responsabile Operativo Provinciale, il quale si rapporterà direttamente con il direttore dell'emergenza nominato dalla apposita funzione DI.COMA.C.

#### **Art. 9.3 b. Eventi di tipo C extraprovincia di Lodi**

Al verificarsi di eventi di cui all'art.2 comma 1 lettera c) L.225/92, che avvengono fuori dalla Provincia di Lodi, l'Ufficio Operativo manterrà i contatti con l'ufficio volontariato della Regione Lombardia onde organizzare, se richiesto, l'intervento della colonna mobile provinciale o parte di essa in supporto alla Colonna Mobile Regionale o alla Provincia interessata dalla calamità.

La segreteria del coordinamento dovrà assicurarsi che l'ufficio volontariato regionale assicuri l'applicazione dei benefici di legge per i volontari.

#### **Art. 9.3 c. Eventi di tipo C extraprovincia di Lodi : Associazioni nazionali**

Le sezioni di associazioni o federazioni nazionali di volontariato specialista di protezione civile che venissero attivate direttamente dal D.P.C. o dalla Regione Lombardia, hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio Operativo ogniqualvolta intervengano, dando indicazione delle risorse utilizzate (volontari, mezzi e attrezzature).

**9.4** La Provincia e le Amministrazioni Comunali stipulano apposita convenzione con la quale sanciscono le modalità di messa a disposizione di volontari, mezzi e attrezzature appartenenti a ciascun Gruppo Comunale nei casi di cui al presente e successivo articolo.

La convenzione determina obblighi e responsabilità reciproci della Provincia e del Comune.

**9.5** La Provincia e le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile stipulano apposita convenzione con la quale sanciscono le modalità di messa a disposizione di volontari, mezzi e attrezzature appartenenti a ciascuna Associazione nei casi di cui al presente e successivo articolo.

La convenzione determina obblighi e responsabilità reciproci della Provincia e dell'Associazione.

### **ART.10 MODALITA' DI ALLERTAMENTO E ATTIVAZIONE DEI VOLONTARI**

**10.1** Le procedure di seguito, e meglio precisate in separato allegato, riportate hanno la finalità di ridurre i tempi di attivazione dei volontari, nei casi ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art.9

Art. 10.2 Qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'articolo 9.1, 9.2 e 9.3 l'Ufficio Operativo, effettuerà le attivazioni dei gruppi comunali e delle associazioni mediante telefonata al numero di reperibilità indicato sull'albo regionale dall'organizzazione, avendo cura di inviare al più presto via FAX al Sindaco e/o al presidente dell'organizzazione attivata, la disposizione dirigenziale relativa all'attivazione,

Il responsabile delle attivazioni è il Funzionario Responsabile di Protezione Civile della Provincia di Lodi che, come unico responsabile, firma le ordinanze e determina le attivazioni del volontariato secondo le modalità previste dal DPR 194/2001.

**10.3** I Coordinatori dei Gruppi Comunali di Protezione Civile e/o Associazioni di volontariato di Protezione Civile che ricevono la chiamata di cui al comma precedente, nelle more della comunicazione a mezzo telefax da parte della Provincia, ne danno immediato avviso ai rispettivi rappresentanti legali (Sindaci/Presidenti).

## **ART. 11 ENTRATA IN VIGORE – DEFINIZIONI**

**11.1** Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale.

**11.2** In sede di prima applicazione, ove il presente regolamento utilizza il termine "Referente Provinciale dei Volontari di Protezione Civile" deve intendersi la figura che, nel precedente regolamento era denominata "Presidente"; ove utilizza il termine "Referente d'Area" deve intendersi la figura che, nel precedente regolamento era denominata "Consigliere d'Area.

**11.3** Le convenzioni di cui al punto 9.4 e 9.5 dovranno essere sottoscritte entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento